

n. [REDACTED] R.G.N.R.  
n. [REDACTED] / [REDACTED] Reg. Gip



**TRIBUNALE MILITARE DI ROMA**  
**Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari**  
**Ordinanza di archiviazione.**

\* \* \*

Il Giudice per le indagini preliminari Dott.ssa [REDACTED] letti gli atti del procedimento penale p.n. relativo a :

[REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente a [REDACTED] in [REDACTED] n. [REDACTED] per i reati di a) DIFFAMAZIONE AGGRAVATA commesso il [REDACTED] 7 e b) DIFFAMAZIONE AGGRAVATA commessa il [REDACTED];

[REDACTED] nato il [REDACTED] a Roma e residente in [REDACTED] ( Rm) in [REDACTED] n. [REDACTED] per i reati di a) DIFFAMAZIONE AGGRAVATA commesso il [REDACTED] e b) DIFFAMAZIONE AGGRAVATA commessa il [REDACTED] e il [REDACTED];

Vista la richiesta di archiviazione del P.M. in sede

Esaminata la opposizione della persona offesa [REDACTED]

Sentite le parti comparse all'udienza camerale del [REDACTED] che hanno concluso nei seguenti termini: il P.M. che venisse emessa ordinanza di archiviazione; la difesa degli indagati che venisse emessa ordinanza di archiviazione ; la difesa della persona offesa che venissero disposte indagini integrative o ex art. 409, 5<sup>a</sup> c. c.p.p., la imputazione coatta;

Sciogliendo la riserva,

osserva

L'accusa trae origine da due diverse denunce -querelle presentate [REDACTED]

[REDACTED] in data [REDACTED] e in data [REDACTED]

L'ufficiale, con la prima denuncia, lamentava che il [redacted] e il [redacted] avevano espresso valutazioni lesive del suo onore e decoro nel rapporto informativo per gli ufficiali relativo al periodo dal [redacted] al [redacted] che gli stessi avevano abbassato di due livelli il giudizio finale ( da eccellente a distinto).

Con la seconda denuncia evidenziava che gli stessi superiori avevano utilizzato espressioni offensive anche nelle relazioni da loro redatte a chiarimento (e su richiesta dei superiori gerarchici) a seguito del ricorso gerarchico che il [redacted] aveva presentato contro il rapporto informativo sopra citato.

Il [redacted] il [redacted] presentava una terza denuncia con la quale evidenziava che il [redacted] con una missiva del [redacted] diretta al Comandante delle unità speciali della [redacted] ed al Generale ispettore degli istituti di istruzione, aveva utilizzato espressioni diffamanti evocando azioni di oggettiva valenza negativa.

In particolare le valutazioni espresse dai superiori gerarchici nel rapporto informativo e ritenute diffamanti risultano essere le seguenti:

- [redacted] "... nel periodo oggetto di valutazione, ha manifestato una significativa flessione delle qualità fisiche e delle qualità morali e di carattere con particolare riferimento all'autocontrollo, al tatto e all'ascendente. Specifici comportamenti sanzionati anche disciplinarmente hanno evidenziato peraltro scarsa lealtà e trasparenza dell'ufficiale nei rapporti con la sua linea gerarchica" ... " il rigido formalismo e il distacco con cui in generale ha improntato i rapporti di servizio ed interpersonali con i colleghi ed il personale dipendente hanno inciso sulla sua azione di governo del personale contribuendo a creare un clima organizzativo non orientato ad una serena e costruttiva collaborazione".

- [redacted] " .. ha fatto registrare una sensibile flessione nella propria motivazione al lavoro risultando mediamente resistente nelle prestazioni consuete .. associando suscettibilità, tatto talvolta carente e non piena capacità di

*autocontrollo.. ha posto in essere comportamenti ed atteggiamenti talvolta evasivi e reticenti...ispira il proprio atteggiamento verso i superiori a un rispetto fatto di rigide formalità verso i colleghi apparente cordialità cui non sono tuttavia estranei toni a volte sostenuti a volte distaccati, verso gli inferiori non infrequente altezzosità".*

In merito a tali valutazioni, che, occorre ribadirlo, sono contenute nel rapporto informativo redatto dai superiori gerarchici chiamati a valutare la ██████ sotto il profilo professionale e di comando, le espressioni censurate dall'ufficiale attengono alla indicata "sensibile flessione delle qualità fisiche, morali di carattere e nella motivazione al lavoro".

Al fine di meglio valutare la portata di tali affermazioni occorre inserirle nell'intero contesto del giudizio. La premessa formulata da entrambi i compilatori è infatti la seguente" il ██████ ██████ ██████ è connotato da apprezzabili qualità culturali e professionali e da buone altre qualità. L'ufficiale nel periodo oggetto della presente valutazione ha fatto registrare una sensibile flessione nella propria motivazione al lavoro e pur essendo in possesso di adeguate capacità tecniche ha operato con iniziativa costanza e perseveranza normali risultando mediamente resistente nelle prestazioni consuete" ( cfr. valutazione del ██████ condivisa poi dal ██████).

La valutazione dei superiori attiene ad aspetti professionali ma soprattutto a modalità di gestione della funzione di comando da parte della ██████.

Orbene le espressioni utilizzate appaiono riconducibili a quelle riportate nelle istruzioni per i documenti caratteristi dei militari della ██████ di ██████ (ed. 1974) e non travalicano mai i limiti della continenza né diventano gratuite valutazioni negative della persona dell' ufficiale.

Le valutazioni sono tutte ancorate a specifiche circostanze verificatesi durante il comando della ██████ e limitatamente al limitato periodo oggetto di valutazione.

Durante tale periodo l'ufficiale ha usufruito di 23 giorni di licenza e n. 2 giorni di riposo domiciliare.

Nonostante la sua assenza ella ha continuato da impartire disposizioni a volte anche in contrasto con quanto indicato dall'ufficiale che la sostituiva.

Ella infatti aveva dato disposizioni di essere messa a conoscenza via e-mail dell'attività della sezione anche durante la sua assenza. In effetti il Igt. [REDACTED] solo nella giornata del 17 marzo 2017 le aveva inviato n. 5 e-mail. Ciò creava non pochi problemi di coordinamento soprattutto dal momento che il [REDACTED], che svolgeva funzioni di capo interinale della sezione, gradiva invece essere informata a titolo esclusivo delle attività (essendo assente la [REDACTED]). Si creavano così delle sovrapposizioni di comando che inevitabilmente comportavano disguidi e poca efficienza nella gestione tanto che il [REDACTED] dovette formalmente intervenire disponendo che i militari dipendessero esclusivamente dal comandante effettivamente in servizio. Si comprende come tale disposizione impartita dalla [REDACTED] provocasse confusione nei militari, poca serenità nello svolgimento del servizio, e soprattutto difficoltà nelle relazioni con gli altri superiori che pur svolgendo funzioni di comando in sua assenza vedevano menomata la propria autorità in virtù di disposizioni confliggenti impartite dalla [REDACTED] nonostante non fosse in servizio ( cfr. relazione di servizio in atti)

In data 2 [REDACTED] la [REDACTED] inviava una e-mail all' [REDACTED] con allegati n. 3 file da stampare con disposizione di presentarli in visione al capo ufficio concorsi del centro reclutamento. Lo [REDACTED] li presentava al [REDACTED] per la messa in visione al capo ufficio concorsi. Il capo ufficio ordinava al sottufficiale di trasmettergli la e-mail del [REDACTED] ( cfr. relazione di servizio in atti)

Anche in merito a tale procedura, ossia l'aver girato la e-mail al capo ufficio concorso, non fu gradita dalla [REDACTED] in quanto non preventivamente avvisata.

Agli atti risulta inoltre che i rapporti tra l'ufficiale e i suoi uomini erano volutamente formali e rigorosi. Per cui in merito la valutazione riportata nel rapporto informativo, priva di connotati positivi o negativi, è consistita in una oggettiva analisi delle scelte effettuate dall'ufficiale.

E' emerso inoltre che il personale aveva avvertito una impronta di comando eccessivamente formale (spesso la ██████ faceva uso di riserve personali) che pur essendo assolutamente legittime non consentivano la creazione di un clima sereno e collaborativo ( cfr. relazioni di servizio prodotte dalla difesa).

Anche in merito a tale circostanze riportata dai superiori nel rapporto li dove hanno affermato che la sua impostazione della linea di comando ha inciso *"sulla sua azione di governo del personale contribuendo a creare un clima organizzativo non orientato ad una serena e costruttiva collaborazione"* appare riconducibile a dati raccolti e scevra da valutazioni denigratorie.

Ulteriore valutazione contenuta nel rapporto è quella relativa alla scarsa lealtà da parte dell'ufficiale. Il riferimento è alla omessa comunicazione da parte dell'ufficiale della pendenza di un procedimento penale a suo carico innanzi al Tribunale di Roma per il quale il ██████ ha esercitato l'azione penale. Di tale circostanza i superiori gerarchici erano venuti a conoscenza in occasione della redazione dell'atto di veridicità a cura del capitano e diretto al Tribunale militare di Roma presso cui era stato estratto quale giudice supplente. Tale mancanza era stata sanzionata con provvedimento disciplinare di n. 4 giorni di consegna impugnato ██████ ma confermato dall'autorità gerarchicamente superiore in data ██████

Tutta la documentazione in atti acquisita durante le indagini e prodotta dagli indagati e dalla persona offesa consente di ritenere che i giudizi di cui al rapporto informativo scaturiscono non solo da situazioni oggettive in quanto connesse a specifici episodi oggetto di relazioni di servizio, email e procedimenti disciplinari ma anche riportati in quanto influenti sulla azione di comando e sulla attività professionale. In tale contesto la valutazione espressa

assume i connotati di un giudizio tecnico, richiesto ai superiori, delle capacità professionali dell'ufficiali e non arbitrarie e gratuite espressioni denigratorie nei confronti della stessa.

Come correttamente affermato dal pubblico ministero non è compito dell'autorità giudiziaria militare valutare la legittimità dei giudizi (oggetto di attenzione in sede di ricorso amministrativo) ma solo accertare se le espressioni utilizzate, superando i criteri di continenza, appaiono volutamente offensivi dell'onore e della reputazione dell'ufficiale.

Per quanto sopra esposto deve escludersi tale valenza alle frasi riportate sia in se' valutate per le ragioni esposte sia in quanto inserite in un più articolato giudizio nel quale risultano valorizzate anche le prerogative positive del capitano.

---

Per quanto attiene i capi 1 b) e 2 b) contestati agli indagati, occorre analizzare il testo delle note redatte dagli stessi e inviate al centro reclutamento della ~~Comandante~~ di ~~XXXXXX~~ e all'ufficio personale che avevano richiesto chiarimenti a seguito del ricorso gerarchico avverso il rapporto informativo.

Anche in tale caso la valutazione del contenuto di tali note non può che derivare dall'analisi completa dell'intero testo senza estrapolare singole frasi. Si tratta di note richieste ai due indagati dalle autorità superiori. Non potevano quindi che essere più dettagliate ed esplicative di quanto sinteticamente evidenziato nel rapporto informativo.

Le espressioni utilizzate, inserite nell'intero contesto, non appaiono superare i limiti della continenza. Non assumono cioè la natura di espressioni gratuitamente lesive del prestigio dell'ufficiale ma appaiono solo specificare quanto già esposto. Il riferimento alla tendenza dell'ufficiale a non instaurare con la gerarchia rapporti improntati alla lealtà (giudizio espresso comunque senza oltraggiosità) è l'esplicitazione di ciò che è stato riportato in precedenza ossia una valutazione relativa all'omessa comunicazione di circostanze

rilevanti quali quella della pendenza di un procedimento penale ( per cui è intervenuto un procedimento disciplinare ) o della partecipazione della sorella al concorso. Così anche il riferimento alla inadeguatezza sul versante delle capacità socio-relazioni, lungi dall'essere un giudizio sulla persona del ██████████, attiene a qualità che si richiedono ad un comandante e alle specifiche circostanze dedotte anche da quanto evidenziato dal personale ossia un clima poco sereno e collaborativo quale conseguenza della linea di comando scelta dall'ufficiale. E in tal senso anche il riferimento ad uno stile di comando eccessivamente rigido e autoritario e all'uso di immotivate lettere di esortazione e riserve personali ( cfr. copia in atti).

Infine rileva anche, nella rappresentata sussistenza di un atteggiamento provocatorio e poco incline all'assunzione delle proprie responsabilità e polemica (come riportato nelle note) la presenza di una serie di chiarimenti richiesti tramite e-mail o p.e.c. in merito, ad esempio, alla esecuzione della consegna di rigore ( cfr. pec in atti del 24 marzo 2017 e risposta del 27 marzo 2017 a firma del comandante ██████████ ).

In definitiva nelle successive note redatte dagli indagati richieste dai superiori gerarchici essi hanno dovuto ulteriormente motivare la formulazione del precedente giudizio.

Ciò che va rimarcato, però, è gli indagati hanno espresso un " giudizio", così come loro richiesto, sia nel rapporto informativo sia nelle note, attinente esclusivamente la condotta lavorativa dell'ufficiale anche nell'espletamento di una funzione di comando che in quanto tale richiede capacità di gestione del personale finalizzata alla realizzazione degli obiettivi.

Pertanto condividendosi l'orientamento della Suprema Corte non può configurarsi il reato di diffamazione nel giudizio espresso dai titolari di una posizione sovraordinata qualora esso, si sia limitato ad una valutazione, sia pure negativa della condotta lavorativa e professionale del sottoposto e non sia trasmodata in un attacco personale all'individuo ( cfr. Cass. 52578/17).

Quindi atteso che nel caso in questione i giudizi espressi, nei limiti della  
continenza, sono stati espressi tutti relativamente alla professionalità della  
██████ non essendovi mai espressioni attinenti la stessa quale persona, deve  
ordinarsi l'archiviazione del procedimento per insussistenza della notizia di  
reato.

P.Q.M.

Visto l'art. 409 c.p.p.

ORDINA

L'archiviazione del procedimento e la restituzione degli atti al P.M. in sede.  
Manda alla cancelleria per il deposito e gli adempimenti di rito.

Roma, ██████████

**IL G.I.P.**

**(Dott.ssa Elisabetta TIZZANI)**

*Elisabetta Tizzani*

Depositata in Cancelleria il ██████████

7  
FUNZIONARIO AMM. S.A. GIUDIZIARIO  
(Ufficario di NO. 100)